



*Comune di Busnago*

Provincia di [Monza e della Brianza](#)

# REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23  
DEL 09/06/2011



# *Comune di Busnago*

Provincia di Monza e della Brianza

## **Art.1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del Contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Busnago, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Busnago, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.



# **Comune di Busnago**

Provincia di Monza e della Brianza

## **Art. 4**

### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

## **Art. 5**

### **Determinazione dell'aliquota ed esenzioni**

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lsg.n.446/1997 e successive modificazioni, il Comune di Busnago, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non possa eccedere quanto previsto dalle norme statali vigenti tempo per tempo.
2. L'aliquota di compartecipazione viene fissata nella misura del 0,2% con decorrenza dal 01/01/2011. Essa è determinata annualmente; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
3. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo lordo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00 lorde.  
Se il reddito imponibile lordo supera la soglia di esenzione di Euro 10.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui al presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

## **Art. 6**

### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.



## ***Comune di Busnago***

Provincia di [Monza e della Brianza](#)

### **Art. 7**

#### **Pubblicita' del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 come sostituito dall'art.15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 e' pubblicata sul sito internet del comune e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 8**

#### **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute piu' idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonché della dignita' delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **Art. 9**

#### **Funzionario Responsabile**

1. Il Funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.

### **Art. 10**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2011 e unitamente alla delibera di approvazione verra' comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutivita'.